



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 febbraio 2010
(OR. en)**

5941/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0009 (NLE)**

**ANTIDUMPING 7
COMER 11**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che chiude il riesame intermedio parziale delle misure anti-dumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. .../2010 DEL CONSIGLIO

del

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure anti-dumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea¹ ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 1,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea previa consultazione del Comitato consultivo,

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 260/2007¹, il Consiglio ha istituito un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese. Nel caso delle tre imprese contro le quali sono stati istituiti dazi individuali, tali dazi in vigore variano tra il 17% e il 38,8%. Il dazio residuo è del 63,5%.

1.2. Domanda di riesame

- (2) Nel maggio 2008, la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a titolo dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base da parte di un produttore esportatore di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese.
- (3) La domanda è stata presentata dall'impresa Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd. ("SWT" o "il richiedente").
- (4) Il richiedente ha presentato elementi di prova prima facie da cui risultava che, sulla base di un confronto dei valori normali costruiti e dei prezzi all'esportazione verso l'Unione, il suo margine di dumping appariva nettamente inferiore al livello attuale della misura in vigore e che il mantenimento della misura al suo attuale livello non era più necessario per controbilanciare il dumping.

¹ GU L 72 del 13.3.2007, pag. 1.

1.3. Apertura

- (5) Avendo determinato, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*¹ ("l'avviso di apertura"), l'apertura di tale riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato al dumping da parte della società SWT. Il "prodotto in esame" è identico a quello oggetto del regolamento (CE) n. 260/2007 del Consiglio, vale a dire elettrodi per saldatura contenenti il 94% o più in peso di tungsteno, diversi da quelli ottenuti semplicemente per sinterizzazione, tagliati o meno a misura, classificati ai codici CN ex 8101 99 10 e ex 8515 90 00 e originari della Repubblica popolare cinese.
- (6) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping ha riguardato il periodo dal 1° ottobre 2007 al 30 settembre 2008.
- (7) La Commissione ha ufficialmente informato il richiedente, i rappresentanti delle imprese dell'Unione e quelli del paese esportatore in merito all'apertura dell'inchiesta di riesame. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

¹ GU C 309 del 4.12.2008, pag. 11.

2. RITIRO DELLA DOMANDA E CHIUSURA DELLA PROCEDURA

- (8) Con lettera datata 9 novembre 2009 rivolta alla Commissione, SWT ha ufficialmente ritirato la sua domanda di riesame intermedio parziale delle misure anti-dumping applicabili alle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese. Alla luce della crisi economica recente, il richiedente ha iniziato a riconsiderare la redditività economica di taluni aspetti delle sue attività.
- (9) I rappresentanti delle imprese dell'Unione hanno ritenuto che le ragioni fornite dal richiedente per il ritiro fossero indirette e non accettabili.
- (10) Dal momento che la domanda di riesame era già stata presentata nel maggio 2008, vale a dire prima dell'inizio della crisi economica, e poiché il richiedente ha ritirato la domanda molto prima dell'inizio della crisi, mentre l'inchiesta era ancora in corso e non era ancora chiusa, la Commissione non può ritenere che i motivi del ritiro siano collegati alla circostanza.
- (11) Si è esaminato se fosse opportuno proseguire l'inchiesta di riesame su iniziativa della Commissione. I servizi della Commissione hanno ritenuto che la chiusura non avrebbe influenzato negativamente le vere misure anti-dumping e non è stato presentato alcun argomento decisivo da cui risultasse che la chiusura sarebbe andata contro l'interesse dell'Unione. In tale contesto, è opportuno chiudere l'inchiesta di riesame.

- (12) Le parti interessate sono state informate dell'intenzione di chiudere l'inchiesta di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni. Le osservazioni ricevute non erano tuttavia tali da modificare le conclusioni esposte ai considerando 10 e 11.
- (13) Si è pertanto concluso che è opportuno chiudere il riesame concernente le importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese senza modificare le misure anti-dumping in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure anti-dumping applicabili alle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese, aperto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, è chiuso senza modifica delle misure anti-dumping in vigore.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
